

Questo testo è una versione provvisoria.

Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 lett. g

³ Il prezzo di base per traccia viene differenziato applicando i seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti:

- g. uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per tracce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
 - 1. Brig–Iselle,
 - 2. Altdorf–Bellinzona.

Art. 19a cpv. 3

³ Alle tracce della tratta di base del Lötschberg si applica il fattore 1 per la categoria C e il fattore 0,7 per la categoria D.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

¹ RS 742.122

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova